SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 ottobre 2005 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2005.

Attuazione degli accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, relativi alle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, nonché trasferimento dei beni e degli impianti, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 . . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 10 ottobre 2005.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile . . . . . Pag. 5

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 27 settembre 2005.

Variazione di denominazione di alcune specie agrarie Pag. 9

DECRETO 29 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . . Pag. 10

DECRETO 29 settembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sannio Caudino Telesino», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale dell'8 giugno 2005 . . . . Pag. 12

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Calabria . . . . Pag. 14

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte . . . . Pag. 14

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Campania per la provincia di Benevento. Pag. 16

DECRETO 7 ottobre 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 14 settembre 2005, concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana . . . . Pag. 17

DECRETO 7 ottobre 2005.

Integrazione al decreto 16 agosto 2005, concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia . . . . Pag. 17

DECRETO 7 ottobre 2005.

Modifica del comma 1 dell'articolo 2 del decreto 4 ottobre 2005, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola» . . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 29 settembre 2005.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 205/05) . . . . Pag. 19

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Novara. Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di *exequatur* . . . . Pag. 22

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Cracovia (Polonia) . . . . Pag. 22

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria ed istituzione di un vice consolato onorario in Banjul (Gambia). Pag. 23

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento dell'11 ottobre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 23

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Pour On» . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alamycin LA 300» . . . . Pag. 23

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afisolone» . . . . Pag. 23

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Accordo collettivo quadro per la modifica dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, relativo alla definizione delle autonome aree di contrazione della dirigenza, per il quadriennio 2002-2005 . . . . Pag. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 164

MINISTERO DELL'INTERNO

234º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

05A09617

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2005.

Attuazione degli accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, relativi alle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, nonché trasferimento dei beni e degli impianti, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'art. 12, comma 1;

Visti gli accordi di programma siglati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, rispettivamente in data 21 marzo 2000 ed in data 2 marzo 2000, con i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dell'art. 4, comma 4, lettera *a)* della richiamata legge 15 marzo 1997, n. 59, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle citate regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui al già menzionato art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che negli accordi di programma:

era sospeso il trasferimento dei beni afferenti all'infrastruttura delle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, attesa la rilevanza che esse hanno per il sistema ferroviario nazionale;

le parti si sono impegnate ad affidare la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la relativa gestione dell'infrastruttura ferroviaria ad F.S. s.p.a. con separato e contestuale accordo di programma, stipulato ai sensi dell'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, recante: «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e i compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che rende vigenti i richiamati accordi di programma a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Visto l'accordo di programma sottoscritto, in data 18 aprile 2000, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna e le Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'affidamento immediato a quest'ultima, delle infrastrutture delle linee ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 e, in particolare, l'art. 38, comma 9, che prevede il trasferimento alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, delle infrastrutture ferroviarie per le quali:

risultino stipulati gli accordi di programma nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

risulti l'integrazione dei medesimi accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

sia intervenuta la ratifica con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;

Considerato che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, tra l'altro, che i suddetti accordi di programma di cui al comma 3 del medesimo decreto, definiscano il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura, a titolo gratuito, alle regioni;

Considerato, altresì, che il citato art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede espressamente che «alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie»;

Visti gli accordi di programma sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, entrambi in data 15 giugno 2004;

Considerato che gli accordi di programma, sottoscritti in data 15 giugno 2004, integrano gli accordi di programma siglati, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con la regione Emilia-Romagna in data 21 marzo 2000 e con la regione Lombardia in data 2 marzo 2000;

Preso atto dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Lombardia e Emilia-Romagna sempre in data 15 giugno 2004 e che costituisce allegato agli accordi di cui al punto precedente;

Considerata, pertanto, la necessità di trasferire alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, territorialmente competenti, i beni e le risorse indicati nei richiamati accordi di programma;

Sentite le regioni interessate;

Acquisito in data 26 maggio 2005 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito in data 13 luglio 2005 il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;

Sentiti i Ministri per le infrastrutture e i trasporti e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Accordi di programma

1. Gli accordi di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le singole regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in data 15 giugno 2004, allegati numeri 1 e 2 del presente decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2005.

Art. 2.

Trasferimento di beni ed impianti

1. I beni e gli impianti da trasferire alla regione Emilia-Romagna sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto; i beni e gli impianti da trasferire alla regione Lombardia sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Il trasferimento dei beni e degli impianti avverrà con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000.

Art. 3.

Interventi diretti al risanamento tecnico

1. Gli interventi urgenti diretti al risanamento tecnico dei beni e degli impianti afferenti le linee oggetto degli accordi di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché i costi inerenti la progettazione degli interventi di potenziamento previsti dall'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono individuate nell'allegato n. 3 al presente decreto. La relativa copertura è individuata sulla base di quanto disposto nell'accordo di programma firmato in data 18 dicembre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche, nell'ambito delle risorse già disponibili per la regione interessata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 ed i relativi costi, da qualificarsi come prioritari ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'accordo di programma firmato in data 21 marzo 2000 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, integrano l'allegato n. 2 dell'accordo stesso, l'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, nonché quelli previsti nel richiamato accordo del 18 dicembre 2002.

Art. 4.

Interventi diretti al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture

1. Gli interventi individuati nell'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna e la regione Lombardia del 15 giugno 2004, elencati nell'allegato n. 4 al presente decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono realizzati, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, previa intesa generale volta ad individuare le risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria.

Roma, 3 agosto 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LA LOGGIA

ALLEGATO

All. 1 - Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.

All. 1.1 - Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.

All. 1.2 - Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.

All. 1.3 - Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.

All. 2 - Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.

All. 2.1 - Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.

All. 2.2 - Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.

All. 2.3 - Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.

All. 3 - Investimenti diretti al risanamento tecnico.

All. 4 - Investimenti diretti al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.

05A09803

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 ottobre 2005.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio 2004 concernente le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;

Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005;

Ordina:

Articolo Unico

1. L'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, le parole «Le aziende di volatili da cortile» sono sostituite dalle seguenti «Le aziende commerciali di volatili»;

b) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 336/1999.» è aggiunto il seguente periodo «È escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo».

2. Dopo l'art. 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Il presente articolo stabilisce le modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni movimentazione dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:

a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per ciascuna, la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione può essere effettuata anche su registri già in possesso per altri fini;

b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di provenienza degli animali.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonché quello ambulante o itinerante, nonché ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.

4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.

5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui è proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate.

7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193».

3. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma 1 è modificato nel modo seguente:

a) nel capoverso, le parole «L'introduzione di volatili da cortile in aziende» sono sostituite dalle parole «L'introduzione di volatili in aziende commerciali»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato *A*».

4. L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonché a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonché ai prodotti a base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.

2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che trattano carni avicole nonché i prodotti a base di carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura, devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.

5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa è quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta registrazione deve altresì permettere l'immediata correlazione tra la data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui è riferita.

6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.».

5. L'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, lettera *a)* e al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole «sigla IT» sono aggiunte le seguenti «oppure ITALIA»;

b) ai comma 3 e 4, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai comma 1 o 2».

6. L'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) la lettera *b)* del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«*b)* la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis.* Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 4.».

7. L'art. 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole è tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonché:

a) nel caso di utilizzo della materia prima cui è fatto riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, la parola ITALIA.;

b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera *a)*, l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.

2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite con le stesse modalità stabilite all'art. 4, comma 4.

3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».

8. All'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».

9. All'art. 8 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole «di cui agli articoli da 3 a 6» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7».

10. Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, le parole «volatili da cortile», contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola «avicole».

11. Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri Paesi successivamente alla data di cui all'art. 9.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247

ALLEGATO *A*

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

REQUISITI STRUTTURALI DEGLI ALLEVAMENTI

1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:

pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

pareti e soffitti lavabili;

attrezzature lavabili e disinfettabili;

efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono possedere:

a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);

b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;

c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;

d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere mantenuta sempre pulita;

e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;

f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;

g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;

h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.

3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive.

4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto nel presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.

NORME DI CONDUZIONE

1. È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;

b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;

c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;

d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.

2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di tempo massimo di dieci giorni.

7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

PULIZIE E DISINFEZIONI

1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.

2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:

quattordici giorni: per i polli da carne;

ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.

4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unità produttive (capannoni) delle altre aziende di allevamento è il seguente:

quattordici giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;

ventuno giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);

quattordici giorni per la selvaggina da penna;

otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unità produttive per le altre tipologie allevate.

ANIMALI MORTI

1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti.

3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente;

allevamenti con superficie dei locali superiori ai 10.000 mq, allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.

GESTIONE DELLE LETTIERE

1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.

2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

VERIFICHE

Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza, è incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.

05A09869

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2005.

Variazione di denominazione di alcune specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i decreti ministeriali del 6 marzo 1996, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1996; del 25 settembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2002; del 20 marzo 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003; del 16 aprile 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003; del 25 giugno 2003, *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2003; del 23 dicembre 2004, *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2005, con i quali sono state rispettivamente iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di: trifoglio alessandrino denominata «Guiglia», di erba medica denominata «Celdor», di girasole denominata «Brio», di festuca dei prati denominata «Praga», di festuca rossa denominata «Aberdeen», di colza denominata «SW Musette» e «SW Verdi»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Considerate le proposte di nuove denominazioni avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà;

Considerato che il controllo delle nuove denominazioni ha dato esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà sotto elencate, iscritte con decreto ministeriale di fianco ad esse indicato, sono modificate come indicato:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	DM iscrizione	Nuova denominazione
Trifoglio alessandrino	004413	Guiglia	6/3/1996	Bluegold
Erba medica	007067	Celdor	25/9/2002	Cecilia
Girasole	008082	Brio	20/3/2003	Oribi
Festuca dei prati	007834	Praga	16/4/2003	Conartica
Festuca rossa	007841	Aberdeen	25/6/2003	Red Skin
Colza	008332	SW Musette	23/12/2004	Musette
Colza	008331	SW Verdi	23/12/2004	Chess

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A09726

DECRETO 29 settembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 25 marzo 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002;

Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;

Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005;

Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Colline Salernitane, datata 20 settembre 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva

rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09691

DECRETO 29 settembre 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Sannio Caudino Telesino», riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale dell'8 giugno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, con sede in Benevento, piazza IV novembre n. 1, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/l, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 8 giugno 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09692

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione della regione Calabria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini v.q.p.r.d., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: «Cirò» e «Melissa»;

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09764

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato agricoltura della regione Piemonte con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., appresso specificati, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Valsusa»;

«Malvasia di Casorzo d'Asti».

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.S.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Becuet n., Bonarda, Brachetto, Bussanello, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Chatus, Ciliegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di Alessandria, Malvasia di Casorzo, Malvasia di Schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato bianco, Moscato nero di Acqui, Muller Thurgau, Nascetta, Nebbiolo, Neretta cuneese. Neretto di Bairo, Pelaverga, Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Rossese Bianco b, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09742

DECRETO 7 ottobre 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Campania per la provincia di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Campania con il quale lo stesso ha certificato che nel territorio della provincia di Benevento si sono verificate, per la vendemmia - 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania, relativamente alla provincia di Benevento, provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.q.p.r.d., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Falanghina b., Malvasia di Candia b., Trebbiano Toscano b.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09743

DECRETO 7 ottobre 2005.

Rettifica al decreto ministeriale 14 settembre 2005, concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico della regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 220 del 21 settembre 2005, concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana, nel quale, per mero errore materiale, non è stata indicata, nell'elenco dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 dell'articolo unico del suddetto decreto, la denominazione di origine «Pietraviva», così come richiesto dalla Regione stessa;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 220 del 21 settembre 2005 - è integrato, relativamente all'elenco dei V.Q.P.R.D di cui al comma 1, con la denominazione d'origine «Pietraviva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09790

DECRETO 7 ottobre 2005.

Integrazione al decreto 16 agosto 2005, concernente l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fre-

sca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 16 agosto 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla Direzione regionale dell'agricoltura della regione Lombardia, su istanza del Consorzio di tutela vini della Valtellina, intesa a richiedere il nulla osta per la pratica di arricchimento al fine conseguire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia relativi alla doc Rosso di Valtellina e della docg Valtellina Superiore;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria nazionale indicate, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo unico del decreto ministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 198 del 26 agosto 2005 - è integrato, su richiesta della Regione Lombardia e relativamente all'elenco dei V.q.pr.d di cui al comma 1, con le denominazione d'origine «Rosso di Valpolicella» e «Valtellina Superiore».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 ottobre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

05A09763

DECRETO 7 ottobre 2005.

Modifica del comma 1 dell'articolo 2 del decreto 4 ottobre 2005, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto, che autorizza l'AGEA ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2005 recante criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 1, del richiamato decreto-legge n. 182/2005;

Ritenuta la necessità di adeguare le previsioni dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 2005 al contenuto degli accordi sottoscritti in attuazione dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 182/2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 ottobre 2005 in premessa citato è sostituito dal seguente: «L'uva da tavola di cui all'art. 1 è consegnata ai centri di raccolta dal soggetto conferente (singolo produttore, cooperativa, organizzazione di produttori) con spese a carico di AGEA».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2005

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

05A09831

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 settembre 2005.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 205/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);

Considerato che:

la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;

in particolare l'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 138/03 dispone che, per il secondo periodo di regolazione, la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, prevista dall'art. 3 della medesima deliberazione, sia definita sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000;

con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;

con le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05, l'Autorità, ha approvato, e in un caso determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

Ritenuto che:

sia necessario modificare e integrare l'art. 6 della deliberazione n. 138/03 nelle parti in cui vengono definite le modalità di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, al fine di renderle coerenti con i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto per il secondo periodo di regolazione, nonché con le tariffe di trasporto approvate, e in un caso determinate, dall'Autorità per l'anno termico 2005-2006;

Delibera:

1. Di sostituire i commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'art. 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) con i seguenti:

6.1. La componente tariffaria del trasporto è definita sulla base dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto stabiliti per ciascun periodo di regolazione dall'Autorità ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000;

6.2. Per il secondo periodo di regolazione la componente tariffaria del trasporto QT_i per l'i-esimo ambito è costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto ed è calcolata come:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k CM^k}{\sum_k E^k} \qquad (euro/GJ)$$

dove:

QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed è calcolato con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27}\right) + CV + CV^p (euro/GJ)$$

dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05:

CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;

CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;

CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;

CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;

CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto;

CV^P è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;

CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorità con successivo provvedimento, attibuibile al k-esimo impianto di distribuzione;

k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;

E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.

6.3. Il corrispettivo medio unitario CP_e di cui al comma 6.2 è definito, prima dell'inizio di ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorità.

6.4. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui al comma 6.2, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.

6.5. Entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT_i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito.

6.6. Entro i termini di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità i valori di QTV_k, CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo delle componenti tariffarie del trasporto degli i-esimi ambiti».

2. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione.

3. Di stabilire che, per il periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006, il valore del corrispettivo medio unitario CP_e delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia pari a 1,038349 euro/a/Smc/g.

4. Di stabilire che, per il periodo 1º ottobre 2005-30 settembre 2006, il valore del corrispettivo CM^k delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.6, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia pari a zero.

5. Di stabilire che, per l'anno termico 1º ottobre 2005-30 settembre 2006, il termine di cui all'art. 6, commi 6.5 e 6.6, della deliberazione dell'Autorità n. 138/03, sia differito al 30 ottobre 2005.

6. Di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 settembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A09632

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Novara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 28746 del 18 luglio 2005 della direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Novara;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Novara

A far data dal 20 ottobre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Novara, dipendente dalla direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

Arona;

Novara Boschetto.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Novara;

l'ufficio tecnico di finanza di Novara;

la sezione doganale di Arona;

la sezione doganale Centro doganale Boschetto.

L'ufficio delle dogane di Novara che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Novara.

L'ufficio delle dogane di Novara assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Novara e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Novara.

Le sezioni operative territoriali di Arona e di Novara Boschetto assumono, in materia doganale e delle accise, le competenza rispettivamente delle soppresse sezioni doganali di Arona e del Centro doganale Boschetto.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Novara vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di Novara e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Novara.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Novara è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Novara assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 3 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A09604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro Busoni, console onorario della Repubblica di Bulgaria in Firenze».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Ugo Pellegrino, console generale onorario della Repubblica del Bangladesh in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Marta Menegon, console onorario del Regno di Lesotho in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Benito Andion Sancho, console generale degli Stati Uniti Messicani in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Franco Freddi, console onorario della Repubblica d'Albania in Mantova».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 19 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Armando Nicolella, console onorario della Repubblica di Guinea in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 21 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Dragoljuba Ljepoju, console generale di Bosnia Erzegovina in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 21 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Shereen Mohamed Maher Mohamed, console generale della Repubblica Araba d'Egitto in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 21 settembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Tini Gauci, console generale d'Australia in Milano».

05A09701

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Cracovia (Polonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

Al titolare dell'ufficio consolare onorario di seconda categoria in Cracovia (Varsavia), sig.ra Anna Boczar-Trzeciak, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Varsavia);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

h) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Varsavia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

l) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

m) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

n) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Varsavia;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Varsavia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

p) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Varsavia.

Art. 2.

È abrogata la limitazione dei poteri consolari come riportata nel decreto ministeriale n. 033/281/BIS dell'8 aprile 2003, citato nelle premesse.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A09690

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria ed istituzione di un vice consolato onorario in Banjul (Gambia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(omissis)

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Banjul (Gambia) è soppressa.

Art. 2.

È istituito in Banjul (Gambia) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica del Gambia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Il direttore generale per il personale: SURDO

05A09689

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 ottobre 2005

Dollaro USA	1,2022
Yen	137,22
Lira cipriota	0,5731
Corona ceca	29,540
Corona danese	7,4622
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68650
Fiorino ungherese	249,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8750
Corona svedese	9,3353
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,767
Franco svizzero	1,5474
Corona islandese	73,71
Corona norvegese	7,8450
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3805
Nuovo leu romeno	3,5872
Rublo russo	34,3370
Nuova lira turca	1,6207
Dollaro australiano	1,5929
Dollaro canadese	1,4203
Yuan cinese	9,7233
Dollaro di Hong Kong	9,3258
Rupia indonesiana	12106,15
Won sudcoreano	1249,69
Ringgit malese	4,5342
Dollaro neozelandese	1,7318
Peso filippino	67,083
Dollaro di Singapore	2,0298
Baht tailandese	49,162
Rand sudafricano	7,8378

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09868

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Pour On».

Estratto provvedimento n. 218 del 28 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTIN POUR ON nelle confezioni:

bottiglia da 250 ml - A.I.C. n. 103062016;

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 103062028;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 103062030.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories LTD - Camlough Road Newry - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 103062042.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alamycin LA 300».

Estratto provvedimento n. 220 del 30 settembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ALAMYCIN LA 300 nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102807017;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102807029.

Titolare: Norbrook Laboratoire Ltd, Station Works Camlough Road, Newry Co Down BT35 6JP (IRL Nord).

Il medicinale per uso veterinario in oggetto destinato alle specie bovina e suina è ora destinato anche alla specie ovina con tempi di attesa:

per le carni: dose standard (ml 1/15 kg p.v.) e dose elevata (ml 1/10 kg p.v.) 28 giorni;

per il latte ovino: entrambe le dosi 8 giorni.

Il medicinale veterinario dovrà essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Afisolone»

Estratto provvedimento n. 221 del 30 settembre 2005

Oggetto: medicinale veterinario AFISOLONE.

Modifica numero di registrazione flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: A.F.I. - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., via A. De Gasperi n. 47 - Sumirago (Varese).

Alla confezione: astuccio da 1 flacone da 20 ml viene ora assegnato numero di A.I.C. 101038026.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09699

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo collettivo quadro per la modifica dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, relativo alla definizione delle autonome aree di contrazione della dirigenza, per il quadriennio 2002-2005

Il giorno 3 ottobre 2005, alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'A.Ra.N.:

avvocato Guido Fantoni (Presidente) ....

per le Confederazioni sindacali

CGIL ....

CISL ....

UIL ....

CIDA ....

CISAL ....

CONFEDIR .... NON FIRMATO

CONFSAL ....

COSMED ....

Copia conforme all'originale, composta di n. 3 pagine (di cui n. 1 fogli di dichiarazioni congiunte e a verbale) e n. / tabelle.

Roma, 5 OTT. 2005

Il Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa Silvana DRAGONETTI)

Al termine della riunione le parti, con l'eccezione della CIDA e della CONFEDIR, sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro per la modifica dell'accordo quadro del 23 settembre 2004 relativo alla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005.

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO DEL 23 SETTEMBRE 2004 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005

ART. 1

1. Con il presente accordo le parti prendono atto dell'art. 1, comma 125, della legge n. 311 del 2004 e di conseguenza concordano di sopprimere le parole relative ai ricercatori e tecnologi delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione nel comma 1 dell'art. 3 dell'Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005.

2. Per gli effetti del comma precedente, il comma 1 dell'art. 3 dell'Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici sono collocati in apposita separata sezione nell'area dirigenziale VI."

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR

La CONFEDIR non sottoscrive il presente accordo quadro in quanto non ne condivide l'impostazione ed il contenuto. Pur in presenza di interventi legislativi di carattere alterno che hanno dato luogo a gravi momenti di incertezza tra l'ARAN e le Confederazioni, la CONFEDIR conferma di ritenere che la naturale collocazione contrattuale di Ricercatori e Tecnologici degli Enti pubblici di ricerca sia la corrispondente area dirigenziale del comparto degli Enti di ricerca. In particolare, la CONFEDIR ritiene che il necessario rispetto della legge 311/2004 – legge finanziaria 2005 approvata tramite "voto di fiducia" – possa essere realizzato con diversi meccanismi, anche in relazione alla decorrenza della legge (1 gennaio 2005) rispetto al quadriennio contrattuale considerato (2002-2005). Non può ignorarsi, infatti, che il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 165/2001 sottrae ai dirigenti amministrativi la gestione della ricerca, riconoscendo quindi la necessità di individuare nei Ricercatori e Tecnologi i dirigenti responsabili delle scelte gestionali degli Enti di ricerca. Per tale ragione, la CONFEDIR non condivide il declassamento della categoria avvenuto tramite il comma 4 dell'art. 6 del Contratto Quadro sui permessi e distacchi del 7 agosto 1998 di cui continua a chiedere l'abrogazione. Si è preso atto, al contrario, che l'ARAN e le Confederazioni firmatarie del presente accordo quadro non hanno preso in considerazione ipotesi diverse dalla semplice restituzione alla contrattazione non dirigenziale della dirigenza scientifica degli Enti pubblici. Per tali ragioni la CONFEDIR non ritiene di poter sottoscrivere l'accordo quadro proposto.

FIRMATO

05A09665

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501240/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.